



UET

Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO SANITARIO
658

Seduta del 31 MAG. 2005

Deliberazione n. _____

OGGETTO:

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 10, e Documento approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 11 novembre 2004, recante "Requisiti strutturali strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita".
Provvedimenti regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 31 MAG. 2005 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1) IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE	
2) CHIEFFO	Antonio	ASSESSORE	
3) DE MATTEIS	Rosario	"	
4) DI SANDRO	Filoteo	"	
5) PICCIANO	Michele	"	
6) ROMANO	Angelo Pio	"	
7) SOZIO	Antonino	"	
8) VITAGLIANO	Gianfranco	"	

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

REGIONE MOLISE
Assessorato Politiche Sanitarie
- 7 GIU. 2005
Prat. N. 8137

SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI
HA DECISO

Quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

DIREZIONE GENERALE V Politiche Sanitarie, Risorse naturali, Tutela ambientale Servizio _____

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile del Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Campobasso, li 27 MAG. 2005

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

Servizio POLITICHE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 51 della L. R. 7 maggio 2002, n. 4, l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo del Bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo	Eserc.	Es/Impegn	Importo, €	Data
_____	_____	o _____	_____	_____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

VISTA la legge 19 febbraio 2004 n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" ed in particolare l'art. 10 "Strutture autorizzate", che, tra l'altro, prevede:

- al comma 1, che "Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni";
- al comma 2, che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
 - b) le caratteristiche del personale delle strutture;
 - c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
 - d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004, recante "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita", emanato in attuazione dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 40/04;

VISTO il Documento approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 11 novembre 2004, recante "Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita";

CONSIDERATO che detto Documento è stato redatto al fine di individuare criteri uniformi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione delle prestazioni in materia di procreazione medicalmente assistita;

RITENUTO di dovere recepire tale accordo;

RICHIAMATI gli articoli 8bis, 8ter e 8quater del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, con i quali è stata delineata la disciplina di autorizzazione e di accreditamento per le strutture che svolgono attività sanitaria e sociosanitaria;

RICHIAMATE le proprie Delibere in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie per l'esercizio di attività sanitarie ai sensi dei citati articoli del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni:

- n. 898 del 22 giugno 1998, con cui, tra l'altro, vengono recepiti "i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private come definiti dal D.P.R. 14 gennaio 1997";
- n. 1082 del 2 agosto 2000, con cui si disciplina l'istituto dell'accREDITAMENTO provvisorio delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- n. 1605 del 21 novembre 2000, con cui si disciplina l'istituto dell'accREDITAMENTO provvisorio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, ovvero per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente,

UNANIME DELIBERA

- di recepire il Documento approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 11 novembre 2004, recante "Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita";
- l'erogazione delle prestazioni in materia di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40/2004 e al Decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004 è subordinata al possesso dei requisiti di cui al citato Documento approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO per l'erogazione delle stesse prestazioni sono rilasciati, fino a emanazione di nuova specifica regolamentazione regionale, ai sensi delle Delibere di Giunta richiamate in premessa;
- di far pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATI
IL SEGRETARIO